



Civile Ord. Sez. 3 Num. 2393 Anno 2022

Presidente **LEONARDO SUPREMO DI CASSAZIONE**

Relatore: **VALLE CRISTIANO SEZIONE CIVILE**

Data pubblicazione: 27/01/2022

Composta dagli Ill. M. Sigg. Magistrate

Oggetto

FRANCO DE STEFANO

Presidente

BANCA - MUTUO -
CLAUSOLA
RISOLUTIVA
ESPRESSA -
INADEMPIMENTO

CRISTIANO VALLE

- Rel. Consigliere

MARCO ROSSETTI

Consigliere

AUGUSTO TATANGELO

Consigliere

Ad. 09/12/2021 CC

SALVATORE SAIJA

Consigliere

Cron.
R.G.N. [REDACTED]

ORDINANZA

sul ricorso n. [REDACTED] proposto da:

[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED]

[REDACTED], presso lo studio dell'avvocato [REDACTED],

rappresentato e difeso unitamente dall'avvocato [REDACTED]

[REDACTED]

- ricorrente -

contro

[REDACTED], in persona della procuratrice [REDACTED], in

persona del procuratore speciale Marzella Alessandra, elettivamente

domiciliata in [REDACTED], presso lo studio

dell'avvocato [REDACTED] che lo rappresenta e difende

unitamente all'avvocato [REDACTED]

- controricorrente -

[REDACTED]

- intimata -

avverso la sentenza n. [REDACTED] della CORTE di APPELLO di
VENEZIA, depositata il 07/11/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/12/2021 dal Consigliere relatore Cristiano Valle.

FATTI DI CAUSA

[REDACTED] stipulò, nell'anno 2001, a sensi dell'art. 38 TUB,
un mutuo fondiario con [REDACTED], per undici
miliardi di lire, con rimborso previsto in ventisei rate semestrali.



Il [REDACTED] nel corso del rapporto ottenne la sospensione del pagamento di alcune (tre) rate, con posticipazione del pagamento integrale.

Nel luglio 2015 gli venne notificato ad istanza della [REDACTED] precetto per oltre tre milioni di euro.

Il [REDACTED] oppose il precetto dinanzi al Tribunale di Treviso, deducendo insussistenza di clausola risolutiva espressa e necessità di accertamento in concreto dell'inadempimento, nonché nullità della clausola risolutiva espressa per contrarietà all'art. 40 TUB, affermando che tale nullità si propagava all'intero contratto, sicché occorreva specifica indagine su gravità dell'inadempimento, invece mancata nonostante il creditore avesse già concesso in almeno tre occasioni dilazioni di pagamento.

Nel contraddittorio con la [REDACTED] l'opposizione venne rigettata dal Tribunale di Treviso.

Il [REDACTED] interpose appello avverso la decisione del primo giudice.

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. [REDACTED] del 07/11/2018, ha rigettato l'impugnazione, con condanna dell'appellante alle spese del grado.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso con atto affidato ad un unico, complesso, motivo, [REDACTED]

Resiste con controricorso [REDACTED], con la procuratrice [REDACTED], quale cessionaria di crediti della [REDACTED]

[REDACTED] è rimasta intimata.

La causa è stata chiamata per l'adunanza camerale del 09/12/2021, fissata ai sensi dell'art. 380 *bis*.1 cod. proc. civ. [come inserito dal comma 1, lett. f), dell'art. 1 *bis* d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197], per la quale il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte e risulta il deposito di memorie da entrambe le parti.



Numero registro generale

Numero sezionale

Numero di raccolta generale

Data pubblicazione

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il motivo di ricorso censura come segue la sentenza d'appello: «Violazione e (o) errata e (o) omessa applicazione degli artt. 1455 – 1456 e segg. cod. civ. in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. civ.». ».

Il motivo, articolato in plurime censure, si incentra sull'errata qualificazione della clausola del contratto di mutuo disciplinante la risoluzione quale clausola risolutiva espressa e denuncia la sentenza della Corte territoriale per omesso rilievo della nullità della detta clausola, per contrasto con l'art. 40 del T.U.B. e conseguentemente, dell'intero contratto nonché per mancato accertamento in concreto della gravità dell'inadempimento.

Il ricorso è inammissibile con riferimento alla censura della clausola risolutiva espressa, in quanto nel motivo non sono adeguatamente dedotte le violazioni da parte della Corte territoriale delle norme sull'interpretazione del contratto, ossia degli artt. 1362 e segg. cod. civ.

La parte di censura a dette norme astrattamente, e implicitamente, riferibile deve essere disattesa in forza della giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale, in materia di ermeneutica contrattuale (tra molte: Cass. n. 07794 del 29/03/2018): - l'interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le molte, v. Cass. n. 07597 del 31/03/2006; Cass. n. 07557 del 01/04/2011; Cass. n. 02109 del 14/02/2012; Cass. n. 15763 del 29/07/2016); - pertanto, al fine di far valere una

Ad. 09/12/2021 CC
R.G.N. [REDACTED]; estensore: C. Valle



violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. n. 17168 del 09/10/2012; Cass. n. 05595 del 11/03/2014; Cass. n. 03980 del 27/02/2015; Cass. n. 14715 del 19/07/2016); - di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (Cass. n. 04178 del 22/02/2007; Cass. n. 19044 del 03/09/2010).

Il motivo è, altresì, inammissibile anche con riferimento alle censure sull'invalidità per genericità della clausola risolutiva espressa, in quanto della clausola la Corte di Appello di Venezia ha adeguatamente escluso la nullità, perché essa non prevedeva ipotesi di risoluzione in ipotesi di inadempimenti meno gravi del debitore, e, quindi, altrettanto correttamente ha rilevato la verifica degli eventi ulteriori quali contrattualmente previsti e consistenti in inadempimenti più gravi dell'art. 40 TUB (quali le iscrizioni ipotecarie a carico del ██████████, in numero di sei).

Il motivo è, inoltre, inammissibile laddove ritiene che la dedotta nullità della clausola risolutiva si sarebbe dovuta estendere all'intero contratto contestando in modo inadeguato il ragionamento decisorio della Corte territoriale mentre la necessità di verificare la gravità dell'inadempimento è superata dalla giurisprudenza di questa Corte,



alla quale il Collegio aderisce e intende dare seguito, che afferma che l'evento previsto nella clausola possa valere quale condizione risolutiva (Cass. n. 24532 del 05/10/2018 Rv. 651138 - 01).

Il ricorso è, pertanto, inammissibile sia per mancata adeguata specificità delle censure, sia per non avere adeguatamente attaccato capi rilevanti della decisione, quale quello relativo alle numerose iscrizioni ipotecarie a carico del [REDACTED] da parte di creditori ulteriori.

Il ricorso è pertanto, inammissibile, con riferimento a tutte le censure formulate e tale deve essere dichiarato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata, come da dispositivo e nei limiti della nota spese prodotta.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro [REDACTED], oltre rimborso forfetario al [REDACTED] oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 9 dicembre 2021.

Il Presidente

Franco De Stefano

